Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | Roma — Mercoledì, 24 luglio | Numero 174

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All' Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi. . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **[illegible]**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. - (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 981 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura di concerto coi ministri per l'interno, per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari e per la grazia e giustizia e i culti e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È vietata la macellazione dei cavalli, degli asini, dei muli e dei bardotti, idonei all'allevamento o alla riproduzione.

Agli effetti di tale divieto, la inidoneità all'allevamento o alla riproduzione, è riconosciuta e dichiarata dal veterinario comunale o da altro veterinario, o da persona esperta alla quale ne sia conferito incarico dal sindaco.

Art. 2.

Il veterinario, o la persona incaricata dal sindaco, terrà nota in apposito registro degli equini ammessi alla macellazione, indicando: *a*) nome, cognome e residenza del proprietario; *b*) data della macellazione, *c*) età e caratteristiche dell'animale; *d*) motivi per i quali fu dichiarata la inidoneità all'allevamento o alla riproduzione.

Art. 3.

È vietato esportare fuori del territorio del Comune carni equine macellate fresche.

Art. 4.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 5

Il presente decreto andrà in vigore nel secondo giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MILIANI — CRESPI — SACCHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 988 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671:

Visto il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 4 ottobre 1906, n. 546, modificato col R. decreto 9 febbraio 1918, n. 183;

Visto il R decreto 30 dicembre 1906, col quale veniva stabilita la misura delle indennità dovute al personale delle poste e dei telegrafi per il servizio straordinario;

Visto il regolamento speciale per il personale di 3ª categoria approvato con R. decreto 12 maggio 1910, n. 680;

Visto il R decreto 14 novembre 1913, n. 1515;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità di servizio notturno e quella di guardia notturna di cui all'art 95 del citato regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sono elevate come segue:

per il servizio notturno da L. 0,25 a L. 0,40 all'ora per gli impiegati e da L. 0,15 a L. 0,30 all'ora per gli agenti subalterni;

per l'indennità speciale concessa per ogni notte di servizio ai funzionari da capi turno di notte negli uffici telegrafici ed ai dirigenti di notte negli uffici postali di stazione, da L. 1 a L. 2;

per la guardia notturna, da L. 1 ad 1,50.

Quest'ultima indennità viene aumentata di centesimi 40 per ogni ora di servizio prestato dopo le 2 e fino alle 6 inclusive negli uffici telegrafici con servizio parziale di notte.

Art. 2.

Le indennità dovute agli impiegati ed agenti degli uffici ambulanti e natanti ed ai messaggeri di cui ne gli articoli 96 e 98 del regolamento organico, sono de terminate, per ciascun turno, in base a coefficienti sta biliti con decreto Ministeriale, le cui aliquote sono fis sate:

a) per il servizio di notte, in misura corrispon dente alla indennità stabilita dal primo capoverso del l'art. 1 del presente decreto;

b) per gli altri coefficienti in misura tale da no superare nel complesso del 30 per cento l'importo dell attuali indennità, depurate della parte corrispondent alla indennità di servizio notturno.

Art. 3.

La indennità per il servizio straordinario di cui al l'art. 103 del citato regolamento organico fissata nell misura di L. 0,75 per gli impiegati, e di L. 0 45 per g agenti subalterni dal R. decreto del 30 dicembre 190 per ogni ora di servizio prestata in più dell'orari normale d'obbligo, è elevata rispettivamente a L. 1,1 ed a L. 0.75.

Detta indennità di L 0,75 spetta anche agli agen di manutenzione per ogni ora eccedente le ore ott giornaliere quando eseguiscono lavori fuori del pro prio tronco ed in ogni caso quando si tratti di lavo fatti per conto di altre Amministrazioni o di terzi.

Con disposizioni Ministeriali saranno regolate l concessione e distribuzione del servizio straordinari prestato ad ore in più dell'orario d'obbligo, nonch le modalità e i coefficienti e le aliquote dei serviz resi a cottimo, o con intensificazione di lavoro.

Art. 4.

Nei c. d. prolungamenti di orario a richiesta d altre Amministrazioni, previsti dall'art 104 del rego lamento organico il compenso per maggiori spese d servizio dovute al direttore provinciale o locale o a capo di ufficio, è elevato da L. 0 35 a L. 2,40 per ogn prolungamento d'orario nei mesi di dicembre, gennaio febbraio e marzo, e da L. 0,35 a L 1,00 negli alt mesi dell'anno.

Art. 5.

Alle attuali mercedi corrisposte ai guardafili alliev a norma dell'articolo 34 del regolamento speciale pe personale di 3ª categoria e per il personale subaltern fuori ruolo, è aggiunto un supplemento giornaliero d L. 1,00 per gli allievi con sorveglianza di tronco, e d L. 1,50 per gli altri.

Art. 6.

Alle indennità dovute agli agenti di manutenzion con dirigenza di squadra, nonchè agli agenti di ma nutenzione ed agli allievi guardafili con sorveglianz di tronco, ai sensi della tabella annessa al R. decret n. 1515 del 14 novembre 1913 e del citato articolo 3 del regolamento speciale per il personale di 3ª cate goria, e fuori ruolo, è aggiunto un supplemento gior naliero di L. 1,50 per ogni indennità di soggiorno e d L. 1,00 per ogni indennità di pernottazione.

Art 7.

In eccezione al disposto dell'art. 29 del citato rego lamento speciale per il personale di 3ª categoria e su balterno fuori ruolo, agli allievi operai meccanici no minati anteriormente al 1° luglio 1918, è concesso seguente supplemento di mercede giornaliera:

di L. 2 per quelli retribuiti colla diaria di L. 1

di L. 1,50 per quelli retribuiti colla diaria d L. 1,50;

di L. 1,50 per quelli retribuiti colla diaria di 2;

di L. 1 per quelli retribuiti colla diaria di L. 2,50;

di L. 0,50 per quelli retribuiti colla diaria di 3.

Art. 8.

Le disposizioni di cui al precedente art. 4, decorrono l 1° luglio 1917, le altre hanno effetto dal 1° luglio rrente anno; tutte rimarranno in vigore fino al ter-ne dell'esercizio finanziario successivo a quello in i sarà pubblicata la pace.

Art. 9

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto a inscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per la ecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo ello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle ggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a iiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA — NITTI.

ito, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 984 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti l Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza delle facoltà conferite al Governo del Re n la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il decreto Reale del 12 ottobre 1915, n. 1510;

Veduti gli articoli 16, 21 e 24 del testo unico delle ggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per poste e i telegrafi, di concerto con quello del te-ro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 16, primo capoverso, e l'art 21, lettera *a*) del sto unico di leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196, no modificati come appresso:

Art. 16, primo capoverso: Lo Stato ed i privati ncessionari hanno diritto di esigere, per il collega-ento degli abbonati alla rete telefonica urbana, un mpenso nelle spese di impianto non superiore alla età dell'abbonamento annuale, sempre quando il col gamento non superi il raggio di tre chilometri dal-ifficio di commutazione. Per distanze maggiori, lo tato ed i privati concessionari potranno richiedere, tre al compenso predetto, una quota supplementare on superiore alla metà della spesa occorrente per il atto di linea successivo a tre chilometri.

Art. 21, lettera *a*) La tariffa per ciascun abbona-iento ad una rete telefonica urbana entro il raggio i tre chilometri dall'ufficio di commutazione, non può ccedere il limite massimo di L. 350. Per distanze mag iori, è ammesso l'aumento di lire dieci per ogni 200 etri o frazione di 200 metri.

Art. 2.

Agli abbonati alle reti telefoniche urbane statali viene, in sostituzione del diritto fisso stabilito col decreto Reale del 12 ottobre 1915, n. 1510, imposta una tassa annua variabile secondo la loro appartenenza ad una delle seguenti categorie in cui essi saranno raggruppati.

Cat. *A*. — Industriali, commercianti, alberghi, pubblici esercizi e tutti quelli non compresi nelle altre categorie.

Cat. *B*. — Privati e professionisti che non esercitino industrie o commerci.

Cat. *C*. — Giornali politici quotidiani ed opere pie; e variabile altresì secondo la loro appartenenza ad uno dei seguenti gruppi, in cui le reti statali saranno suddivise:

1° gruppo - reti con più di 10000 abbonati;

2° gruppo - reti con più di 3000 e meno di 10000 abbonati;

3° gruppo - reti con più di 500 e meno di 3000 abbonati;

4° gruppo - reti con meno di 500 abbonati.

Detta tassa per gli abbonati della categoria *A* sarà rispettivamente di L 120, 100, 80, 60 e per quelli della categoria *B* rispettivamente di L 80, 70, 50, 40, secondo che tratti di reti del 1°, 2°, 3° o 4° gruppo.

Nessuna tassa viene imposta agli abbonati della categoria *C*.

Agli abbonati che ai sensi dell'art 16 del testo unico di leggi 3 maggio 1903, n 196, godono del ribasso della metà sulla tariffa, viene imposta una tassa annua pari al cinquanta per cento della tassa fissata per la categoria *A*.

Art. 3.

L'art. 24, secondo e terzo capoverso dello stesso testo unico di leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196, è modificato come appresso:

Art 24 secondo e terzo capoverso. — Le tariffe sulle linee interurbane interne, per ogni conversazione di tre minuti primi, sono le seguenti:

L. 1 sulle linee non eccedenti 100 chilometri;

L. 2 sulle linee da 101 a 250 chilometri;

L. 3 sulle linee da 251 a 400 chilometri;

L 4 sulle linee di lunghezza maggiore

Le tariffe sulle linee non eccedenti la lunghezza di 30 chilometri, potranno essere inferiori a L. 1.

Art. 4.

Senza superare i limiti massimi di cui ai precedenti articoli 1, 3, il ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato ad accordare ai concessionari di impianti telefonici ad uso pubblico, aumenti nella misura che caso per caso risulteranno necessari tenuto conto dei maggiori oneri derivanti dall'aumento di prezzo dei materiali e della mano d'opera, nonchè dalla corresponsione al personale di indennità per caro viveri.

Art 5

Le presenti disposizioni avranno effetto fino a due anni dopo la conclusione della pace, a datare dal 1° agosto 1918

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 985 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il regolamento speciale per il personale dei telefoni, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, numero 574, e le relative aggiunte e varianti approvate col R. decreto 6 aprile 1913, n. 462;

Visto il R. decreto 28 giugno 1915, n. 135;

Visti i decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 794, e 26 luglio 1917, n. 1655;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro delle poste e telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità per servizio notturno di cui al 1° comma dell'art 117 *g*) del R. decreto 6 aprile 1913, n. 462, sono elevate rispettivamente da L. 2,50 a 4, da L. 4 a 5,50.

Quella di cui al 2° comma dell'articolo stesso è portata da centesimi 25 a 40 e quelle di cui al comma 3° da centesimi 15 a 30 e da centesimi 50 a 80.

L'indennità di guardia notturna prevista nel 4° comma dello stesso articolo, è elevata da L. 1,10 a L. 1,50.

Art. 2.

L'indennità, per servizio straordinario, di cui all'articolo 117 *j*) del R. decreto 6 aprile 1913, n. 462, è variata come appresso:

a) L. 1,25 per gli impiegati delle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 27 aprile 1916, n. 465, per i telefonisti completivi, per le telefoniste e dattilografe completive ed avventizie, nonchè per gli operai telefonici dei quadri I e II della tabella *C* annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528 modificata dalla legge 25 giugno 1911, n 575, i quali si trovino allo stipendio di L. 2000 o superiore;

b) L. 1 per gli operai appartenenti al quadro I e II della predetta tabella *C*, aventi stipendio inferiore a L. 2000;

c) Cent. 75 per i componenti i quadri III e IV della stessa tabella *C* nonchè per gli operai ed agenti fuori ruolo. Lo stipendio di L. 2000, di cui alle lettere *b*) e *c*) s'intende al netto dell'aumento portato dal decreto Luogotenenziale n. 107 del 10 febbraio 1918.

Con disposizioni ministeriali saranno regolate la concessione e la distribuzione del servizio straordinario prestato ad ore in più dell'orario d'obbligo.

Art. 3.

A modificazione degli articoli 86, 87 e 90 del regolamento 16 maggio 1912, n 574, modificato dal decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 794, agli allievi apparecchiatori, allievi meccanici telefonici e allievi guardafili nominati anteriormente al 1° luglio 1918, è concesso il seguente supplemento di retribuzione giornaliera:

di L. 1 per quelli retribuiti con la diaria di L. 2;

di L. 0,50 per quelli retribuiti con le diarie di L. 2,50 e L. 3.

Art. 4.

All'indennità di soggiorno fuori residenza e a quella di pernottazione fissate dalla tabella approvata col R. decreto 28 gennaio 1915, n 135, per gli operai telefonici di ruolo, è aggiunto un supplemento di una lira e di centesimi cinquanta rispettivamente; quelle corrispondenti fissate per gli operai telefonici fuori ruolo sono uguagliate a quelle degli operai di ruolo così modificate.

Per gli operai aventi funzioni di caposquadra, capo apparecchiatore, capo officina, il supplemento aggiuntivo delle indennità di soggiorno fuori residenza, è invece di lire una e cinquanta.

Art 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli avranno effetto dal 1° luglio corrente anno e rimarranno in vigore fino al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 986 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 504;

Visto il decreto Luogotenenziale del 9 novembre 1916, n. 1525;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico.

Le tariffe postali e telegrafiche, sono modificate come è indicato nelle annesse tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Esse andranno in vigore dal 1° agosto 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Tabella A.

1° (tariffe postali).

Le tariffe applicabili agli oggetti di cui alla seguente tabella, circolanti nell'interno del Regno, nelle colonie e nella Repubblica di San Marino, sono modificate come segue:

SPECIE della corrispondenza	Tariffa attuale	Nuova tariffa
Cartoline illustrate	L. 0,05	L. 0,10 senza limitazione di parole scritte
Biglietti da visita	L. 0,05	L. 0,10
Partecipazioni di nascita, di morte, di matrimonio e simili	L. 0,02	L. 0,10
Campioni	L. 0,04 sui primi 50 grammi e L. 0,02 per ogni 50 grammi fino a grammi 350	L. 0,05 per ogni 50 grammi fino a grammi 350, con un minimo di L. 0,10
Manoscritti	L. 0,20 fino a grammi 50; oltre grammi 50 a 500 L. 0,40 ed indi L. 0,40 ogni 500 grammi fino al peso massimo di kg. 5	L. 0,20 fino a grammi 50 e quindi L. 0,10 ogni 50 grammi fino al peso massimo di kg. 5
Pieghi di stampe aventi forme di rotolo eccedenti le dimensioni di cm. 25 in lunghezza fermo restando il limite massimo di cm. 10 di diametro.	L. 0,02 ogni 50 grammi	L. 0,02 ogni 50 grammi con una soprattassa fissa di L. 0,10 per oggetto eccedente i cm. 25 di lunghezza.
Fatture commerciali	L. 0,05 fino al peso massimo di grammi 15.	L. 0,10 fino al peso massimo di grammi 15.
Servizio associazione giornali	Diritto fisso di abbonamento in lire 0.20.	Diritto fisso di abbonamento in L. 1.
Tassa di assicurazione	L. 0,15 per ogni L. 300 di valore dichiarato.	L. 0,30 per ogni L. 300 o frazione di valore dichiarato.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi: FERA. *Il ministro del tesoro*: NITTI.

Tabella B.

Tariffe telegrafiche.

Art. 1.

La tariffa per i telegrammi nell'interno del Regno è così fissata:

Telegramma ordinario: tassa di L. 1,50 fino a dodici parole, più centesimi 10 per ogni parola oltre le dodici.

Telegramma urgente: tassa di L. 4,50 fino a dodici parole, più centesimi trenta per ogni parola oltre le dodici.

Telegramma per vaglia telegrafico ordinario: tassa fissa di L. 1,50, più centesimi dieci per ogni parola aggiunta dal mittente.

Telegramma per vaglia telegrafico urgente: tassa fissa L. 4,50, più centesimi trenta per ogni parola aggiunta dal mittente.

Telegrammi della stampa, contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali ed agenzie di informazioni politiche e presentati dalle ore 21 alle 7: tassa di L. 1,50 fino a 24 parole, più centesimi cinque per ogni parola in più.

Art. 2.

Le tasse dei seguenti servizi speciali relativi a telegrammi interni, sono fissate come segue:

Avviso di ricevimento telegrafico, ed avviso telegrafico di spese di espresso: L. 1,50.

Avviso di ricevimento telegrefico urgente: L. 4,50.

Avviso di ricevimento per posta, avviso per posta di spese di espresso ed avviso di servizio tassato per posta: centesimi 20.

Art. 3.

Nulla è variato per quanto riguarda il disposto dell'art. 3 dell'allegato *M* al decreto Luogotenziale del 9 novembre 1916, n. 1525.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi: FERA.
Il ministro del tesoro: NITTI.

Il numero 990 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto 21 aprile 1918, n. 615;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, per l'applicazione del Nostro decreto 21 aprile 1918, n. 615, col quale sono stati stabiliti premi per la distruzione di navi nemiche in azioni di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Norme per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 615, circa premi per affondamento di navi nemiche.

Art. 1.

Il premio di cui al decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 615, è istituito per compensare in modo speciale l'iniziativa ed il valore individuale nelle azioni di guerra isolate non aventi precipuo carattere tattico-strategico, e compiuto con mezzi in palese sproporzione di potenzialità con quelli navali attaccati.

Sarà dovuto agli ufficiali ed equipaggi di unità navali ed al personale di apparecchi aerei che abbiano prodotto la perdita di unità del naviglio da guerra o mercantile nemico e che vi abbiano direttamente concorso partecipando con gli stessi rischi alla stessa azione risolutiva.

Art. 2.

Agli accertamenti dei fatti che originarono la perdita di cui è cenno all'articolo precedente provvederà, per le azioni svoltesi nell'Alto Adriatico, una Commissione nominata dal Comando in capo del Dipartimento marittimo di Venezia.

Per le azioni svoltesi nel Basso Adriatico, o per quelle compiute anche in altre acque da Regie navi alla diretta dipendenza del Comando in capo dell'armata, la Commissione sarà nominata dal detto Comando.

Per le azioni svoltesi fuori dell'Adriatico, ma non per opera di navi di cui al precedente comma, la Commissione sarà nominata dall'Ispettorato per la difesa del traffico marittimo nazionale.

Ogni Commissione sarà composta di un presidente e di due membri.

Il presidente dovrà essere un ufficiale ammiraglio o un capitano di vascello; i membri, ufficiali ammiragli o ufficiali di vascello di grado superiore al più elevato degli ufficiali che hanno partecipato all'azione.

Un tenente di vascello eserciterà le funzioni di segretario senza voto.

Art. 3.

Chiunque ritenga di avere diritto al premio o ad una parte di esso, potrà presentare all'autorità incaricata di procedere agli accertamenti preliminari a tenore dell'art. 2, un rapporto circa l'azione compiuta che contenga le indicazioni del momento e della località dove essa si è svolta, le unità e le persone che vi hanno concorso e tutte le altre circostanze di fatto ad essa relative, nonchè gli elementi utili per l'identificazione del tipo e del tonnellaggio della nave perduta.

Potrà inoltre designare all'autorità stessa tutte le persone che sono in grado di deporre sulle circostanze suddette e fornire notizie di qualsiasi natura che possano giovare all'accertamento dei fatti, presentando tutti quei documenti od altri mezzi di prova di cui potesse disporre.

Art. 4.

Le Commissioni indicate nell'art. 2 esamineranno i rapporti e i documenti presentati dagli interessati e quegli altri che fossero altrimenti pervenuti in loro possesso, e procederanno all'interrogatorio degli stessi, delle persone da loro designate e di tutte le altre che fossero ritenute capaci di fornire notizie sullo svolgimento dell'azione e sulle sue conseguenze.

Le singole deposizioni raccolte saranno stese in un processo verbale nel quale la Commissione esporrà in seguito in riassunto i fatti quali saranno risultati accertati, ed esprimerà il suo parere circa l'azione, circa le navi, gli apparecchi e le persone che vi hanno partecipato, e circa le sue conseguenze, nonchè sul tipo e il tonnellaggio dell'unità navale distrutta.

Al verbale saranno allegati i rapporti e documenti suddetti e, secondo i casi, gli elenchi dei militari che hanno preso parte all'azione e gli estratti dei ruoli di equipaggio delle navi mercantili.

Il tutto sarà rimesso all'autorità che avrà nominata la Commissione.

Le autorità suddette, previi i necessari accertamenti circa il tipo e il tonnellaggio della nave distrutta, trasmetteranno il tutto, con il loro parere, al Ministero della marina presso il quale le singole azioni saranno sottoposte all'esame del Consiglio superiore di marina.

Art. 5.

Il Consiglio superiore di marina, ove ritenga insufficienti le prove raccolte, potrà disporre che si proceda a indagini suppletive, e si domandi la produzione di altri documenti.

Art. 6.

Completata l'istruttoria, il Consiglio superiore di marina delibera circa la realtà dell'azione e delle asserite sue conseguenze, la idoneità di essa a determinare la concessione del premio, l'ammontare del premio da corrispondersi, le persone che hanno partecipato all'azione e la natura del rispettivo concorso individuale. Provvederà quindi alla compilazione di uno stato di ripartizione del premio, nel quale saranno indicate le quote a ciascuno spettanti.

Le quote individuali saranno attribuite nominativamente anche alle persone che risultassero morte o fatte prigioniere nelle azioni e di cui mancasse qualsiasi notizia. Ai loro eredi o agli altri loro aventi diritto, spetterà di provare le rispettive ragioni alla riscossione delle quote stesse.

Lo stato di ripartizione dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e diventerà esecutivo dopo trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, purchè non sia presentato contro di esse alcun reclamo.

Il ministro della marina provvederà alla esecuzione della ripartizione.

Art. 7.

I premi saranno ripartiti fra le navi e gli apparecchi aerei che abbiano concorso alla distruzione della nave nemica. La quota da assegnare all'unità che ha distrutto la nave nemica, avrà il coefficiente 1; quella da assegnare alle altre unità che abbiano effettivamente partecipato all'attacco, avrà il coefficiente 1/2.

Qualora non sia possibile determinare quale delle unità abbia distrutto la nave, il premio sarà diviso per quote uguali.

Le quote saranno in ogni caso suddivise fra le persone componenti gli equipaggi delle unità operanti in modo che il capo di ciascuna unità abbia la metà della quota spettante all'unità stessa, e l'altra metà venga distribuita fra gli altri individui in parti uguali.

Art. 8.

Allorchè si tratti di affondamento di sommergibile senza possibilità di determinazione del tipo e tonnellaggio, sarà assunto come valore ipotetico quello di tre milioni, con percentuale corrispondente di premio in lire sessantamila, tenuto conto del prevalente numero di sommergibili di minor tonnellaggio.

Art. 9.

Qualora, per la specialità di un determinato caso, i criteri sopra enunciati non potessero applicarsi, o la loro applicazione conducesse a risultati di evidente ingiustizia, il Consiglio superiore di marina potrà, con motivata deliberazione, adottare criteri diversi.

In questo caso la ripartizione non potrà essere valida se non dopo l'approvazione del ministro della marina, sentito il parere del capo di stato maggiore.

Art. 10.

Chi non fosse soddisfatto della quota assegnatagli nello stato di ripartizione potrà, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di esso, produrre reclamo scritto e documentato al presidente del Consiglio superiore di marina.

Il detto Consiglio superiore, premessi gli atti istruttorii che riterrà necessari, deciderà in merito al ricorso.

Ove il reclamo sia respinto, lo stato di ripartizione diventerà definitivo.

Qualora invece il reclamo sia accolto, si procederà alla compilazione di un nuovo stato di ripartizione che sarà pubblicato nei modi e agli effetti di cui all'art. 6.

Il nuovo stato però sarà senz'altro esecutivo per le quote che non avessero subito variazioni.

Se il motivo del reclamo si riferisca a contestazioni circa il tipo o il tonnellaggio della nave distrutta e non siano prodotte nuove prove, o quelle prodotte non siano riconosciute sufficienti, lo stato di ripartizione diventerà esecutivo. Terminata però la guerra, e non oltre un anno dalla conclusione della pace, su domanda documentata di qualsiasi interessato potrà procedersi ad un nuovo esame, e alla divisione della differenza di premio che risultasse ancora dovuta, nelle stesse proporzioni stabilite dal primitivo stato di ripartizione.

Tale divisione diventerà subito esecutiva.

Nell'interesse delle persone previste nel secondo comma dell'articolo 6, il ricorso potrà essere prodotto da qualsiasi loro erede o avente diritto, nel termine suindicato.

Contro le deliberazioni definitive del Consiglio superiore di marina, non è ammesso alcun gravame nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa.

Art. 11

Le disposizioni delle presenti norme sono applicabili dal 21 aprile 1918.

Roma, 4 luglio 1918.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro della marina: DEL BONO.

Il numero 991 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 30 maggio 1915, n. 998, che stabilisce speciali soprassoldi al personale della R marina destinato ad equipaggiare navi requisite;

Sentito il Consiglio superiore di marina:

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1

Alla tabella di cui all'art. 2 del Nostro decreto n. 998 in data 30 maggio 1915 è apportata, in principio, la seguente aggiunta:

Comandante militare, se contrammiraglio:
Indennità di carica annua L. 1800 Soprassoldo giornaliero L. 35 — Spese di ufficio giornaliere L. 2.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto saranno applicate dal 1° maggio 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 941. Decreto Luogotenenziale 27 giugno 1918, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Lambrate (Milano) di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 942. Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1918, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Meda (Milano) di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 943. Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1918, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Rosignano Marittimo (Pisa) di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 944. Decreto Luogotenenziale 6 giugno 1918, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Bazzano (Bologna) di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 giugno 1918, numero 789, che istituisce un Comitato per l'approvvigionamento delle materie prime;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per il tesoro e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

A far parte del Comitato per l'approvvigionamento delle materie prime e semilavorate necessarie all'industria nazionale e alla agricoltura nel periodo di transizione dallo stato di guerra a quello di pace sono nominati i signori:

Andreis Ettore, consulente tecnico presso il Ministero dell'industria;

Balzarotti Federico Ettore, consigliere delegato del Credito italiano;

Belloc ing. Luigi, ispettore generale dell'industria;

Berio dott. Adolfo, consigliere di Stato, incaricato della direzione dell'Ufficio di politica economica e del commercio estero;

Bozzalla Cesare, presidente dell'Associazione laniera, membro del Comitato centrale dell'industria laniera;

Camanni dott. Vincenzo direttore generale del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private;

Cassin avv. Marco, deputato al Parlamento, presidente dell'Unione delle Camere di commercio;

Conti Rossini dott. Carlo, direttore generale del tesoro;

De la Penne march. Lorenzo, direttore del Lloyd Sabaudo;

De Tullio Antonio, presidente della Camera di commercio di Bari;

Falck ing. Giorgio, presidente dell'Associazione italiana fra i metallurgici;

Fenoglio ing. Pietro, consigliere delegato della Banca commerciale italiana;

Ferrario Angelo, presidente dell'Associazione serica italiana;

Fries Gualtiero, amministratore delegato della Società veneziana di navigazione a vapore;

Gullini ing. Arrigo, direttore generale del traffico marittimo;

Luciolli Ludovico, direttore generale delle gabelle;

Manzitti prof. Oreste, direttore della Società di navigazione « Sicilia »;

Moreschi prof. Bartolomeo, direttore generale dell'agricoltura;

Oberti Zaccaria, presidente della Camera di commercio di Genova;

Paratore avv. Giuseppe, deputato al Parlamento;

Pavoncelli conte Gaetano, agricoltore;

Pecori Giraldi conte ing. Alessandro, industriale;

Pogliani rag. Angelo, amministratore delegato della Banca italiana di sconto;

Quartieri ing. Ferdinando, industriale, membro del Comitato per le industrie chimiche;

Santucci conte avv. Carlo, presidente del Banco di Roma;

Silvestri Giovanni, presidente dell'Associazione nazionale industriali meccanici;

Stringher prof. Bonaldo, direttore generale della Banca d'Italia;

Tarlarini ing. Carlo, industriale.

Art 2.

L'on. avv. Giuseppe Paratore, deputato al Parlamento, è nominato presidente del Comitato.

Art. 3.

In caso di legittimo impedimento, i commissari con l'autorizzazione del ministro dell'industria, commercio e lavoro, possono farsi rappresentare alle adunanze da coloro che hanno incarico di sostituirli nelle amministrazioni, associazioni ed uffici cui appartengono.

Nelle votazioni, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Il ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — NITTI — MILIANI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 68 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918;

Visto il decreto Presidenziale 15 aprile 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 dello stesso mese, riguardante l'applicazione di alcune norme del citato decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, e vista l'*errata-corrige* pubblicata, in ordine a tale decreto Presidenziale, nella *Gazzetta ufficiale* del 27 aprile 1918;

Decreta:

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, anche ai comuni di Murano, Chioggia e Venezia.

Roma, 22 luglio 1918.

Il presidente del Consiglio: ORLANDO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza dell'ottobre 1917:

Vedove.

Corgiat Bondon di Massa Micon Domenico, soldato, L. 630 — Mantella Angela di Grillone Giuseppe, id., L. 630 — Bossola Maria di Zoncado Antonio, id., L. 680 — Serassio Margherita di Bevione Giuseppe, id., L. 730 — Crivelli Maria di Nizzoli Luigi, id., L. 630 — Ferraresi Emma di Manzini Enrico, id., L. 630 — Testa Teresa di Granata Angelo, id., L. 789 — Valente Maria di Propato Francesco, id., L. 680 — Scollato Maria di Tarantini Giuseppe, id., L. 630 — Bonetti Luigia di Berletti Enrico, id., L. 630 — Procido Giuseppa di Vinci Angelo, id., L. 630 — Comandini Celsa di Zani Alessandro, id., L. 630 — Salamida Maria di Chialà Giovanni, id., L. 630.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 21 luglio 1918, da valere dal giorno 22 al giorno 28 luglio 1918: L. 170,24.

Roma, 21 luglio 1918.

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 23 luglio 1918.

	Corso medio
CONSOLIDATI: **Titoli di Stato**	—
Rendita 3,50 % netto	83 47
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	77 75
Rendita 3 % lordo	56 —
Prestito 5 % netto	84 92
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1918	99 80
al 1° aprile 1919	99 50
al 1° ottobre 1919	99 —
al 1° ottobre 1920	97 50
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 80
al 1° ottobre 1919	99 60
al 1° aprile 1920	99 50
al 1° ottobre 1920	99 30
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	99 20
al 1° ottobre 1921	99 —
al 1° aprile 1922	98 80
al 1° ottobre 1922	98 60
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) / Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	80 75
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	84 69
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	403 62
Obbligazioni 3 % netto redimibili	365 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	315 25
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	460 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	347 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	336 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. E'	342 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	316 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	80 50
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %	411 —

Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	478 50
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	493 87
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	463 50
Cartelle del Credito Fondiario dell'Opera Pia di San Paolo di Torino 3,75 %	505 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	488 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	495 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	508 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	490 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	452 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	504 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	475 50

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, dei Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1[2 0[0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0[0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1[2 0[0 e 3 0[0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *23 luglio 1918* (Bollettino di guerra n. 1157).

Duelli di artiglieria più insistenti nella zona del Tonale, in Vallarsa e sul margine orientale dell'Altopiano di Asiago: le nostre batterie provocarono incendi in Val di Genova, dispersero truppe e carreggi in movimento in Val Trafoi (Stelvio), sul pianoro di Fozza e in Val Brenta.

Pattuglie nemiche vennero volte in fuga con perdite a Monte Vies (Val Concei), in regione Mori e sull'Asolone.

Nostri velivoli bombardarono efficacemente gl'impianti ferroviari di Mattarello.

Durante l'azione del 19 corrente sul Corno di Cavento catturammo un cannone da montagna e otto mitragliatrici con un abbondante munizionamento e numeroso materiale vario.

Sugli isolotti del Piave ricuperammo molto materiale da ponte abbandonato dal nemico.

Diaz.

Comando supremo, *23 luglio 1918* (Bollettino di guerra).

ALBANIA. — Nell'arco del Devoli a nord del Berat, continuando l'avanzata lungo la cresta del Mali Siloves, espugnammo l'altura di quota 900. Più ad oriente unità francesi occuparono le alture di riva sinistra dell'Holta. I nostri avamposti al ponte di Kuci respinsero parecchi attacchi avversari catturando prigionieri e mitragliatrici.

Diaz.

ROMA, 23. — L'Ufficio del Capo di stato maggiore della marina comunica:

L'aviazione delle marine italiana e britannica si mantiene sempre attiva in Adriatico con soddisfacenti risultati. Il 21 corrente le opere militari e l'ancoraggio di Cattaro e di Antivari sono state nuovamente bombardate con risultati visibilmente efficaci, e senza alcuna perdita da parte nostra.

Invece due velivoli nemici, che nella giornata del 18 erano fugacemente apparsi nel cielo di Ancona, furono entrambi abbattuti da nostri idrovolanti alzatisi prontamente in caccia: i due aviatori di uno degli apparecchi abbattuti sono stati presi a bordo di nostri idrovolanti e fatti prigionieri.

Settori esteri.

La vittoria degli alleati in Champagne si afferma ogni giorno di più, malgrado i tentativi di reazione e di resistenza ostinata che continua ad opporre il nemico.

I comunicati ufficiati odierni da Parigi e da Londra registrano infatti la riconquista di altri villaggi per parte delle truppe anglo-franco-americane e la cattura di prigionieri e di materiale da guerra.

Secondo recenti informazioni, alcuni indizi, come incendi, osservati all'interno e sulle linee nemiche, fanno ritenere che il ripiegamento tedesco non si arresterà su queste posizioni, ma continuerà fino alle linee di difesa naturali, quali l'Ardre e la Vesle.

L'*Homme Libre* dice che il totale delle perdite tedesche dal 21 marzo ascenderebbe ad un milione di uomini.

In Albania i francesi hanno ricacciato gli austriaci a sud dell'Helta, fatto parecchie centinaia di prigionieri e catturato materiale da guerra.

Domenica scorsa un aviatore belga ha incendiato verso Ypres due draghen tedeschi. La notte successiva un Gotha, che si dirigeva verso Dunkerque, venne abbattuto dai cannoni antiaerei belgi. Un altro aeroplano nemico fu pure abbattuto dai cannoni antiaerei belgi verso Warhem.

Telegrafano da New York che un sottomarino ha affondato il 21 corrente, al largo di Cap Cod, un rimorchiatore e tre chiatte di carbone americani tirando parecchie volte sugli uomini, le donne e i fanciulli che erano a bordo e che furono salvati.

Idrovolanti attaccarono con bombe il sottomarino, che rispose ed infine s'immerse e prese la direzione di sud.

Sulla lotta in Champagne, in Macedonia e in Albania l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 23. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Durante la notte non sono segnalate su tutto il fronte di battaglia che azioni di artiglieria.

A nord di Montidier un'operazione locale vivamente condotta permise ai francesi di occupare i villaggi di Mailly Reneval, Saurvillers ed Aubervillers. I francesi hanno fatto sinora 350 prigionieri.

Altrove notte calma.

PARIGI, 23. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Da una parte e dall'altra dell'Ourcq gli attacchi delle nostre truppe hanno ottenuto durante la giornata risultati soddisfacenti, malgrado la tenace resistenza opposta dal nemico, che ha condotto nuove riserve.

A nord del fiume abbiamo conquistato e oltrepassato Plessier Huleu, raggiunto i margini occidentali di Oulchy-La-Ville e preso il villaggio di Montgru.

A sud dell'Ourcq le truppe franco-americane hanno varcato la strada di Chateau-Thierry e portato la loro linea più di un chilometro ad est. Il villaggio di Rocourt è nostro, come pure la maggior parte del bosco Chatelet.

Sulla riva destra della Marna abbiamo compiuto nuovi progressi a nord di Mont Saint Pere e di Chartèves, che è nelle nostre mani. Abbiamo pure esteso la nostra testa di ponte di Jaulgonne.

Sul fronte tra la Marna e Reims violenti combattimenti sono stati impegnati tra l'Ardre e Vrigny. I franco-inglesi, attaccando le forti posizioni nemiche, hanno progredito di oltre un chilometro ed inflitto gravi perdite all'avversario.

Gli inglesi da parte loro hanno fatto 300 prigionieri e catturato 5 cannoni.

A nord di Montdidier l'operazione locale, che ci ha consentito di prendere stamane Mailly Rainoval, Sauviller e Aunvillers, ci ha valso 1500 prigionieri, tra cui 30 ufficiali.

LONDRA, 23. — Il comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Avanzammo ieri leggermente la nostra linea a sud di Hebutorne, a sud di Morris e Motoren e migliorammo pure le posizioni del settore di Hamel a nord di Albert.

Eseguimmo riusciti colpi di mano in vicinanza di Ablainzoville. Ayette, Appe, Avien e Lens e riconducemmo parecchi prigionieri e catturammo mitragliatrici.

In uno scontro in vicinanza di Merris uccidemmo circa 50 tedeschi e facemmo prigionieri.

L'artiglieria nemica mostrò una considerevole attività con lancio di granate tossiche nel settore di Villers Bretonneux.

Attività delle due artiglierie nel settore di Dickebusch.

PARIGI, 23. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 22 corrente dice:

Attività reciproca di artiglieria nella regione del lago di Doiran e ad ovest del Vardar.

Combattimenti di pattuglie nella regione di Nonte.

In Albania le nostre truppe, continuando con magnifico slancio, e malgrado il gran caldo, i loro contrattacchi di ieri, hanno, dopo una serie di duri combattimenti, spinti fino a corpo a corpo, ricacciato gli austriaci da tutte le loro posizioni a sud del fiume Holta. In queste due giornate esse si sono impadronite di 600 prigionieri, fra cui 6 ufficiali, e di 12 mitragliatrici.

Alla nostra sinistra alla riva occidentale del Devoli le truppe italiane si sono impadronite dell'altura di quota 900 (a nord di Gorica).

Il Re d'Italia e Poincaré

ROMA, 23. — Sua Maestà il Re ha diretto al Presidente della Repubblica francese il seguente telegramma:

Ho seguito con profonda emozione e soddisfazione le notizie dell'asprissima battaglia svoltasi in questi giorni sul territorio francese, e mi è caro inviare a lei, signor presidente, all'esercito e alla nazione francese le felicitazioni più vive per la vittoria conseguita.

VITTORIO EMANUELE.

Il signor Poincaré ha così risposto a Sua Maestà il Re:

Ringrazio Vostra Maestà delle sue felicitazioni di cui sarà fiero l'esercito francese e che riusciranno assai gradite all'intera nazione. Il duplice scacco subito dal nemico, anzitutto con l'insuccesso della sua offensiva e poi nella nostra fortunata controffensiva, è per tutti i paesi alleati una nuova garanzia di vittoria definitiva. La Francia ha rilevato con gioia la brillante partecipazione delle truppe italiane a questi duri combattimenti a fianco delle divisioni francesi, americane e britanniche.

RAYMOND POINCARÉ.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Madre ha ricevuto ieri il signor dottor I. W. Robertson, membro del Comitato esecutivo della Croce Rossa canadese, il quale ha offerto il dono delle donne canadesi, ammiratrici del valore italiano, di ben 5000 casse di materiali da ospedale. L'Augusta Signora accettando il munifico dono, del valore di circa due milioni, ha incaricato il dottor Robertson di porgere i suoi ringraziamenti alle signore donatrici.

Il governatore di Malta, lord Methuen, accompagnato dal colonnello Ruxton Savile e dal maggiore Micallef, è giunto stamane in zona di guerra accompagnato anche da S. E. l'on. Gallenga e dall'ufficiale addetto, capitano Siciliani. Lord Methuen si è mostrato entusiasta della sua breve permanenza a Roma, dove ha visitato con grande interesse i tesori artistici di cui è un fine conoscitore.

Lord Methuen visiterà il fronte italiano e il fronte inglese.

Il direttore generale della Banca d'Italia comunica:

« Fa il giro dei giornali una notizia d'origine evidentemente speculativa, secondo la quale con le riserve accumulate la Banca d'Italia reintegrerebbe ai suoi azionisti gli ultimi trenta milioni di capitale da essi versato. È superfluo avvertire che la notizia non ha verun fondamento ».

Necrologio. — Nella sua bella villa a Cava dei Tirreni, dove da qualche tempo si trovava per rinfrancare la malferma salute, moriva, ieri mattina, l'on. Roberto Talamo. Egli era nato a Napoli il 19 marzo 1855, e fin dalla prima gioventù diede prova di singolare attitudine per gli studi giuridici, che lo condussero assai presto all'alto grado di sostituto procuratore del Re in Roma.

Nel 1892, abbandonata la carriera giudiziaria, gli elettori di Valle della Lucania, lo vollero alla Camera dei deputati, dove conquistò subito, colle più elette amicizie, un'autorevole posizione parlamentare. Sottosegretario di Stato alla grazia e giustizia e culti nel 1901, egli portò in questo ufficio una non comune preparazione e per le sua qualità di mente e di cuore si può affermare che egli non avesse nemici, ma che tutti lo amassero per la sua grande onestà, che dava forza e dignità alla sua vita. Onore alla sua memoria.

TELEGRAMMI "STEFANI"

NEW YORK, 20. (Ritardato). — L'annuncio della vittoriosa offensiva Franco-Americana sul fronte occidentale ha dato luogo, a scene di grande entusiasmo man mano che i giornali venivano pubblicando edizioni straordinarie con gli ultimi particolari.

La Giunta municipale ha telegrafato al generale Pershing esprimendo le congratulazioni della cittadinanza al valoroso esercito americano per i suoi successi in Francia.

Da tutto il paese giungono notizie di grandi dimostrazioni patriottiche per festeggiare il successo.

BASILEA, 23. — Si ha da Vienna: Alla fine della seduta della Camera dei deputati, il presidente Gross annuncia che il presidente del Consiglio Seidler e l'intero Gabinetto hanno presentato le loro dimissioni, che sono state accettate (Applausi dai banchi degli Czechi).

Il Gabinetto rimane in carica pel disbrigo degli affari in corso.

ZURIGO, 23. — Si ha da Vienna: La Camera dei deputati ha respinto con 215 contro 162 voti la proposta di porre in stato d'accusa il Gabinetto Seidler. Tale votazione costituisce un indice della proporzione che avrà la futura maggioranza.

LONDRA, 23. — Il *Times* ha da Tokio:

Il progetto di risposta alla proposta americana di intervento fu approvato nella riunione del Consiglio diplomatico, che approvò anche le comunicazioni con gli alleati.

Ecco il testo della mozione votata questa sera dal partito costituzionale:

« Considerando che il progetto di intervento del Governo è conforme alle proposte di Washington relative alla Siberia, il partito decide di consentire alle proposte americane stante la necessità di coöperare con gli alleati ».

ZURIGO, 23. — Si ha da Vienna: Nella seduta di venerdì della Camera, Gasser, italiano liberale, espose la fosca situazione politica ed economica che regna a Trieste. Gli arbitri a danno degli italiani, le misure di rigore contro di loro continuano come col regime Stuerkh. Citò molti casi di violenza delle autorità, e di germanizzazione, ultimo quello della scuola nautica, dopo che erano state germanizzate o soppresse altre scuole italiane.

Accennò a casi di confinamenti e di arresti e dichiarò che gli italiani di Trieste non possono che essere all'opposizione.

WASHINGTON, 23. — È stata pubblicata una dichiarazione che dice:

Nei circoli ufficiali si considera l'affondamento di chiatte al largo di Cap Cod da parte di un sottomarino tedesco come un vano sforzo per demoralizzare mediante atti di brutalità il popolo americano.

Si crede che l'incessante caccia ai sottomarini abbia fatto adottare ai comandanti tedeschi una linea di condotta più prudente che consiste nel seminare mine sulle rotte seguite dai vapori, nella speranza di distruggere così le navi da guerra e i trasporti e nel limitarsi ad attaccare le chiatte e le altre navi non armate.

Si calcola che il numero delle vittime del *San Diego* sia di tre morti e 59 mancanti. Le notizie precedenti dicevano che 1491 uomini erano stati salvati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.